SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 1° agosto 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Ministero dello sviluppo economico

Regione Puglia

Regione Toscana

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2014.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Melito Porto Salvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Giuseppina Di Raimondo, dal viceprefetto dott. Antonio Giannelli e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Rossana Pennestri;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2014;

Decreta:

La durata della gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata di sei mesi.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2014
Interno, foglio n. 1623

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013, la gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Le azioni intraprese hanno attivato percorsi virtuosi nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione. Nondimeno, la commissione ha chiesto la proroga della gestione, per poter portare a compimento le avviate attività di riorganizzazione e risanamento amministrativo dell'ente.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta, che il prefetto di Reggio Calabria ha fatto proprie con relazione del 20 giugno 2014, sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso della riunione tenuta in data 18 giugno 2014 alla presenza del Procuratore distrettuale antimafia, a conclusione della quale è emersa l'opportunità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

Le iniziative promosse dall'organo straordinario sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività gestionale, con il precipuo obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni, fortemente minato dalla circostanza che, già in passato, il consiglio comunale di Melito Porto Salvo è stato sciolto due volte per infiltrazioni malavitose.

In tal senso, sono state poste in essere significative azioni, finalizzate ad una generale revisione dell'assetto organizzativo dell'ente, anche in considerazione delle indicazioni fornite dal nucleo di valutazione istituito ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per garantire una maggiore trasparenza ed una più efficace comunicazione istituzionale, è stato rivisitato il sito web del comune e sono in corso iniziative dirette all'implementazione dello stesso con l'albo online e la gestione degli atti in formato elettronico.

Interventi particolarmente incisivi hanno poi riguardato il settore finanziario, in ragione delle molteplici criticità evidenziate nella proposta ministeriale alla base del decreto di affidamento.

Un notevole risparmio è stato conseguito attraverso la internalizzazione di taluni servizi, quali i servizi cimiteriali, di pulizia degli edifici comunali e di manutenzione del verde pubblico, che erano gestiti da soggetti esterni alla compagine amministrativa, incidendo notevolmente sull'ammontare complessivo della spesa corrente.

Anche per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, degli impianti di pubblica illuminazione e della depurazione sono state realizzate riduzioni di costi o sono comunque in atto rinegoziazioni, che ne consentiranno una gestione più efficiente ed economica.

Si sta, inoltre, procedendo alla verifica delle coperture contabili dei contributi stanziati con delibera di giunta, in assenza di criteri e delle prescritte determine dirigenziali.

Nella medesima prospettiva di un'oculata gestione della cosa pubblica, la commissione straordinaria ha avviato un controllo delle fatturazioni riguardanti la somministrazione di energia elettrica ed è in corso la negoziazione di un piano di rientro dell'esposizione debitoria del comune nei confronti di una delle società fornitici del servizio. Nel contempo, è stato intrapreso un monitoraggio di tutte le utenze intestate all'amministrazione comunale, allo scopo di disdire quelle non utilizzate.

Oggetto di particolare attenzione è poi il rapporto contrattuale in essere con la ditta aggiudicataria dei servizi integrati di igiene ambientale, atteso che, per sostenere il costo dei servizi medesimi, non è, allo stato, sufficiente il gettito TARSU, nonostante l'aumento della relativa aliquota e l'attuazione di politiche mirate al recupero dell'evasione tributaria, nonché l'eliminazione delle agevolazioni concesse dalla precedente compagine amministrativa, in difformità dalle disposizioni della normativa di settore. Attesa la complessità della problematica, la ricerca di un'adeguata soluzione necessita di un congruo periodo di tempo, in modo da salvaguardare al meglio gli interessi della collettività locale ed evitare pregiudizievoli effetti sul bilancio dell'amministrazione.

Previa adozione di un apposito regolamento, l'organo di gestione straordinaria ha avviato la compensazione dei debiti contratti dall'ente con le posizioni creditorie dallo stesso vantate nei confronti di fornitori di beni e servizi per tributi comunali non pagati.

Il ricorso all'anticipazione di liquidità in vista del pagamento di debiti maturati fino al 31 dicembre 2012, in adesione alle previsioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha consentito di eliminare considerevoli posizioni debitorie ed è stata avviata la ricognizione di ulteriori situazioni, non rientranti nelle previsioni del predetto decreto-legge, per le quali potrebbe mancare la necessaria copertura finanziaria.

È stata anche posta in essere una verifica dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, dalla quale è emersa la possibilità di utilizzare una consistente entità di risorse finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche, previa autorizzazione della Cassa medesima. Relativamente alla gestione di tali risorse, si impone l'esigenza di impedire il riprodursi di tentativi di interferenza da parte dei sodalizi criminali, i cui segnali di attivi sono tuttora presenti sul territorio.

Con il proposito di scongiurare la dichiarazione di dissesto finanziario, sono state avviate mirate azioni di recupero dei crediti facenti capo all'ente e sono state aggiornate le tariffe dei servizi resi dall'amministrazione comunale in relazione al costo effettivo degli stessi, dandone contestuale informazione alla cittadinanza e, comunque, mantenendone la gratuità per i meno abbienti.

Inoltre, considerate le condizioni di criticità in cui versava l'attività di riscossione dei tributi locali, si è proceduto ad una radicale riorganizzazione dell'intero settore ed è stato effettuato un dettagliato censimento degli immobili e delle utenze di pertinenza comunale, con la creazione di una banca dati, che consentirà di contrastare in maniera più efficace i fenomeni di elusione e di evasione fiscale.

In tale ottica, sono in corso iniziative volte a realizzare un sistema che consenta l'accertamento e la lettura in formato elettronico dei consumi idrici.

Gli interventi in parola concorrono tutti a garantire una gestione conforme ai principi di economicità ed efficienza e per il loro perfezionamento occorre che la gestione sia proseguita dalla commissione straordinaria.

Sono stati compiuti accertamenti sulla posizione dei soggetti titolari di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico ed attualmente sono in corso le relative procedure di regolarizzazione.

Verifiche analoghe sono state attivate anche con riferimento alle concessioni del demanio marittimo, nonché agli immobili di edilizia residenziale pubblica. Per quanto riguarda questi ultimi, l'organo di gestione straordinaria ha avviato la procedura di accatastamento ed ha disposto indagini per individuare i legittimi assegnatari di quelli disabitati. È altresì in fase di redazione il piano di vendita degli alloggi in questione, che possono essere riscattati dai legittimi assegnatari.

Da ultimo, è in corso di predisposizione un regolamento che disciplini l'imposta unica comunale, in relazione alla quale si sta provvedendo alla necessaria formazione del personale.

Anche per tali settori risulta essenziale che l'attività di risanamento sia condotta a termine dallo stesso organo straordinario che l'ha promossa, così da impedire che indebite pressioni, ingerenze o forme di ostruzionismo possano ostacolarne il buon esito.

Nell'ambito degli appalti di lavori, opere e servizi pubblici, solitamente oggetto d'interesse da parte delle consorterie criminali, è stata disposta l'internalizzazione dell'attività di manutenzione degli immobili comunali ed è stata avviata la procedura diretta alla formazione di un elenco di ditte fiduciarie, a cui affidare, a rotazione, i lavori di manutenzione più complessi, per i quali il comune non dispone di adeguate risorse umane e strumentali.

È altresì in essere un'attività di verifica documentale relativamente agli appalti di opere pubbliche, al fine di evitare la perdita di finanziamenti e di porre in essere gli atti idonei a sanare eventuali irregolarità.

Sono stati, inoltre, ultimati i lavori relativi ad alcuni immobili, tra cui il c.d. ex mercato coperto, in relazione al quale sono in atto contatti con la Sovrintendenza archivistica per trasferirvi l'archivio storico, ed il museo garibaldino, per il quale continua tuttora l'attività d'implementazione della relativa dotazione, d'intesa con gli uffici regionali e provinciali interessati.

Le iniziative in tal senso promosse assicureranno indubbi vantaggi alla collettività locale e vanno, pertanto, proseguite in un contesto scevro da pregiudizievoli condizionamenti.

Altro settore strategico ed, in genere, esposto alle mire della criminalità organizzata è quello urbanistico. Anche in tale ambito, è stato dato impulso ad importanti iniziative, tuttora in corso, tra le quali vi sono quelle dirette alla formazione del piano strutturale associato, alla definizione delle pratiche di condono, all'aggiornamento degli oneri di costruzione ed al recupero di quelli che risultano dovuti e non versati.

Atteso il rilievo di tali attività, occorre che pure queste vengano svolte al riparo da interessi anomali ed in modo da assicurarne la piena legittimità ed imparzialità.

Infine, sono in atto delle iniziative intese ad ottenere la disponibilità di un immobile confiscato ad un noto esponente della 'ndrangheta e ad affidarne la gestione ad un'associazione, che ha presentato un progetto finalizzato a favorire l'integrazione di soggetti con problematiche motorie o sensoriali.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, favorire il recupero di credibilità delle istituzioni e perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dall'organo straordinario.

Ritengo, pertanto, che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento, con il quale la gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 29 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2014.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Limbadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 maggio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Lucia Iannuzzi;

Considerato che la dottoressa Lucia Iannuzzi è stata destinata ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dottoressa Anna Aurora Colosimo è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Limbadi (Vibo Valentia), in sostituzione della dottoressa Lucia Iannuzzi, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 16 maggio 2014, il consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dottoressa Lucia Iannuzzi.

Considerato che la dottoressa Lucia Iannuzzi è stata destinata ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Limbadi (Vibo Valentia) della dottoressa Lucia Iannuzzi con la dottoressa Anna Aurora Colosimo.

Roma, 15 luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Venezia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Venezia;

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da ventiquattro consiglieri su quarantasei assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venezia è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vittorio Zappalorto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Venezia, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da quarantasei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventiquattro componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 giugno 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 luglio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venezia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vittorio Zappalorto.

Roma, 15 luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A06057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2014.

Indicazioni alle regioni per la raccolta delle certificazioni relative ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse che le stesse regioni hanno trasferito estinguendo i propri debiti, elencati nei piani di pagamento e attingendo alle anticipazioni di liquidità concesse negli anni 2013 e 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 2, comma 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che regola il pagamento da parte delle regioni dei propri debiti a favore di enti locali e altre pubbliche amministrazioni con le liquidità rivenienti dalle operazioni di anticipazione definite dal medesimo art. 2, nonché le modalità e i tempi di utilizzo dei trasferimenti da parte degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni e le modalità di certificazione dei debiti pagati da parte degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni, a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nei piani di pagamento regionali, alle stesse pubbliche amministrazioni;

Ravvisata l'opportunità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le modalità e la tempistica di certificazione e raccolta, per il tramite delle regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni, a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nei piani di pagamento regionali, alle stesse pubbliche amministrazioni;

Sentita la Conferenza unificata che nella seduta del 10 luglio 2014 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Le pubbliche amministrazioni, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che hanno effettuato pagamenti di propri debiti con le risorse trasferite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, derivanti dall'estinzione dei debiti elencati nei piani dei pagamenti regionali a fronte dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha concesso anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, trasmettono, tramite posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'erogazione dei trasferimenti, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, una certificazione, secondo lo schema allegato al presente decreto, distintamente per anno di erogazione, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'avvenuto pagamento dei suddetti debiti.

2. Le pubbliche amministrazioni, con la medesima comunicazione di cui al comma 1, trasmettono, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la situazione riassuntiva e l'elenco analitico dei pagamenti effettuati, mediante la compilazione, in formato elettronico, del modello A, allegato al presente decreto.

3. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle certificazioni e dei modelli A trasmessi dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, inviano, entro quarantacinque giorni dall'erogazione dei trasferimenti, alla Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via posta elettronica certificata (rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it), mediante la compilazione in formato elettronico del modello B, allegato al presente decreto, un elenco delle pubbliche amministrazioni destinatarie dei trasferimenti, riportandone l'importo ed evidenziando quelle che non hanno assolto l'obbligo di certificazione e trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2.

4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con la medesima comunicazione di cui al comma 3, trasmettono la situazione riassuntiva dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, mediante la compilazione, in formato elettronico, del modello C allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2014

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI

(SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata, indicazione dei dati dell'Ente/Pubblica amministrazione)

Schema di certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.

Alla Regione …….

ENTE
……
……………………………….Prov. ………

Protocollo Ente n. ………………………… **Data Protocollo Ente** …………………………

Oggetto: certificazione di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del D.L. 35/2013

Il sottoscritto ……………………..…. nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'ente dichiara, sotto la propria responsabilità, che, a fronte delle somme erogate nel corso dell'anno …. dalla Regione … a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti nei confronti di questo Ente, per l'importo complessivo di € ….., in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del D.L. 35/2013, l'ente ha provveduto all'estinzione dei propri debiti per un importo totale di € ….., come dettagliati nell'allegato modello A.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che sono state effettuate le relative registrazioni contabili.

Il Responsabile del servizio finanziario
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

Modello B

REGIONE…………

Elenco Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle risorse derivanti dall'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni.

(dati in euro)

Denominazione Ente locale o altre pubbliche amministrazioni	Importo erogato dalla Regione	data di erogazione	Trasmissione certificazione (Si/No)	Importo certificato trasmesso
TOTALE GENERALE				

Modello C

PAGAMENTI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE ALTRE PP.AA. CON RISORSE TRASFERITE DALLA REGIONE …….. AI SENSI DEL D.L. 35/2013 E DEL D.L. 66/2014

Attuazione art. … del D.L. …. - Anticipazioni erogate nel ….. (2013/2014)

(valori in euro)

	IMPORTO EROGATO A EE.LL. E ALTRE PP.AA. DALLA REGIONE ...	DEBITI PAGATI DA EE.LL. E ALTRE PP.AA. AI SENSI D.L. …………					% del totale complessivo
		SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE, APPALTI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI (RAPPORTI COMMERCIALI)		ALTRO (CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI)		TOTALE	
		a) Verso enti o società controllati o partecipati	b) Verso imprese o altri soggetti	c) Verso enti o società controllati o partecipati	d) Verso imprese o altri soggetti (comprende famiglie, privati e altre P.A.)	Importo pagamenti certificati	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6= 2+3+4+5)	(7=6/1)
SEZIONE 1 - COMUNI							
PARTE CORRENTE							
di cui pagato in c\competenza							
di cui pagato in c\residui							
PARTE CAPITALE							
di cui pagato in c\competenza							
di cui pagato in c\residui							
TOTALE SEZIONE 1							
SEZIONE 2 - PROVINCE							
PARTE CORRENTE							
di cui pagato in c\competenza							
di cui pagato in c\residui							
PARTE CAPITALE							
di cui pagato in c\competenza							
di cui pagato in c\residui							
TOTALE SEZIONE 2							
SEZIONE 3 - ALTRI EE.LL.							
PARTE CORRENTE							
di cui pagato in c\competenza							
di cui pagato in c\residui							
PARTE CAPITALE							
di cui pagato in c\competenza							
di cui pagato in c\residui							
TOTALE SEZIONE 3							
SEZIONE 4 - ALTRE PP.AA.							
PARTE CORRENTE							
di cui pagato in c\competenza							
di cui pagato in c\residui							
PARTE CAPITALE							
di cui pagato in c\competenza							
di cui pagato in c\residui							
TOTALE SEZIONE 4							
TOTALE COMPLESSIVO							

14A06058

DECRETO 24 luglio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.804 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre e 23 novembre 2012, 22 febbraio, 21 giugno e 23 agosto 2013, nonché 18 aprile 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'Indice Eurostat («BTP €i»), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018 indicizzati all'«Indice Eurostat», citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping ».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende

interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 138 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 31 luglio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2014

p. Il Direttore generale del Tesoro:
CANNATA

14A06064

DECRETO 25 luglio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.732 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 2014, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro:
CANNATA

14A06065

DECRETO 25 luglio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.732 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 26 marzo, 24 aprile, 27 maggio e 23 giugno 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping ».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 153 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2014

p. Il Direttore generale del Tesoro:
CANNATA

14A06066

DECRETO 29 luglio 2014.

Trasmissione, da parte dei comuni, dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito IMU.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;

Visto lo stesso comma 5-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale prevede che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

Visto il medesimo comma 5-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 in base al quale con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

Visto il comma 2-*bis* dell'art. 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che i decreti di cui all'art. 4, comma 5-*bis*, primo e ultimo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2012, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano del 23 aprile 2014, n. 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, n. 17 del 29 aprile 2014, che istituisce l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Tenuto conto che per predisporre il citato decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in cui sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito ai comuni è necessario acquisire preventivamente, tramite il portale del federalismo fiscale, i dati dagli stessi enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 2.

Trasmissione dei dati

1. Ai fini della compensazione del minor gettito dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 4, comma 5-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i comuni di cui all'art. 1 inseriscono, entro il 15 settembre 2014, i dati relativi ai predetti terreni nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. I dati da inserire nell'apposita sezione del portale sono i seguenti:

codice fiscale del/dei possessore/i del terreno. Nel caso di più inserimenti relativi al medesimo codice fiscale, i dati verranno aggiornati automaticamente all'ultimo inserimento;

qualifica del/dei proprietario/i (IAP/CD): check box da attivare nel caso di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola;

numero di particella/particelle: indica il numero delle particelle di terreni che il/i soggetto/i possiede/possiedono nel comune;

reddito dominicale catastale totale: indica il reddito complessivo di tutti i terreni che il/i soggetto/soggetti possiede/possiedono nel comune;

aliquota IMU 2013 per i terreni oggetto del presente decreto;

aliquota IMU 2014 per i terreni oggetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2014

Il direttore generale delle finanze: LA PECORELLA

14A06101

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 luglio 2014.

Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria, anno accademico 2014/2015. (Decreto n. 556).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, che dispone l'istituzione di uno specifico corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *b)* e l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, afferente alle «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, relativo a «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università», che attribuisce all'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria valore di esame di Stato, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2011, n. 139 di attuazione del predetto decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Visto l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Viste le disposizioni interministeriali in data 24 marzo 2014 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2014/15;

Vista la potenziale offerta formativa comunicata in sede di accreditamento da parte di ciascun Ateneo per l'anno accademico 2014/15;

Vista la nota n. 4712 del 14 maggio 2014 con la quale la direzione generale per il personale scolastico ravvisa la perdurante congruità della programmazione dei posti adottata nell'anno accademico 2013/14;

Ritenuto opportuno confermare la sostanziale stabilità della programmazione per l'anno accademico 2014/15 rispetto ai dati dell'ultimo triennio, a seguito delle verifiche sull'offerta formativa sostenibile degli atenei;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014/2015 previsto dalle predette disposizioni;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2014/2015 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Con riferimento all'anno accademico 2014/2015, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, sono definiti in numero di 5.399 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 24 marzo 2014 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2014

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

Corso di Laurea Scienze della Formazione primaria

Regione	Università	Posti disponibili
		Comunitari e non comunitari residenti in Italia (legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26)
PIEMONTE	Torino	350
VALLE D'AOSTA	Valle d'Aosta	35
LOMBARDIA	Milano Cattolica	300
	Milano "Bicocca"	400
TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	200
VENETO	Padova	300
FRIULI VENEZIA GIULIA	Udine	120
LIGURIA	Genova	100
EMILIA ROMAGNA	Bologna	290
	Modena e Reggio Emilia	145
TOSCANA	Firenze	325
UMBRIA	Perugia	130
MARCHE	Macerata	130
	Urbino	100
LAZIO	Roma Tre	300
	Lumsa	175
ABRUZZO	L'Aquila	250
MOLISE	Campobasso	100
CAMPANIA	Suor Orsola Benincasa	360
	Salerno	230
PUGLIA	Bari	90
BASILICATA	Potenza	120
CALABRIA	Cosenza	205
SICILIA	Palermo	287
	Enna “Kore”	263
SARDEGNA	Cagliari	94
	Totale	**5.399**

14A06024

DECRETO 14 luglio 2014.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria anno accademico 2014/2015. (Decreto n. 555).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, che dispone l'istituzione di uno specifico corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lett. *b)* e 3 comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», con particolare riguardo all'art. 6, comma 2;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, relativo a «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università», che attribuisce all'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria valore di esame di Stato, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, relativo al «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. *a)*, e l'art. 6;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», con particolare riferimento all'art. 20;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, relativa a «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, attinente alle «Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, recante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e i titoli di studio e le attestazioni nazionali»;

Vista la disposizione del Direttore Generale per gli Affari Internazionali 12 luglio 2012, n. 10899, dove all'art. 4 è istituito l'elenco degli enti certificatori;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2014/2015, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Decreta:

Art. 1.

Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

1. Per l'anno accademico 2014/2015, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, verte su ottanta quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. competenza linguistica e ragionamento logico;

b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

c. cultura matematico-scientifica.

4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta di competenza linguistica e ragionamento logico, venti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti di cultura matematico-scientifica.

5. La prova ha la durata di due ore e mezza;

6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta errata o non data;

7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del «Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue», rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2012, n. 3889, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'art. 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:

a. B1 punti 3

b. B2 punti 5

c. C1 punti 7

d. C2 punti 10

I punteggi non sono sommabili tra loro.

8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, una votazione non inferiore a 55/80.

9. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.

10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;

b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.

11. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.

Art. 2.

Bando per la procedura di accesso

1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 emana il relativo bando, che:

a. indica il numero dei posti disponibili;

b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;

d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Art. 4.

Calendario della prova di ammissione

1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 15 settembre 2014 alle ore 11.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2014

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA.

Competenza linguistica e ragionamento logico.

I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di diverse forme di ragionamento logico.

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica.

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di:

a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;

b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna e contemporanea;

c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.

Cultura matematico-scientifica.

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:

a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell'informazione);

b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi, evoluzione biologica);

c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell'energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).

14A06025

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2014.

Modifica al decreto 4 marzo 2011, relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti" (Decreto n. 3512).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831, e successive modifiche, relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2012;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale 4 marzo 2011, il quale stabilisce che, al fine di agevolare l'attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse, l'allegato 1 al decreto è modificato dal Ministero con proprio provvedimento, senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa comunicazione delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 21 maggio 2013, n. 3525, relativo a "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014";

Visto il programma nazionale di sostegno 2014-2018 trasmesso alla Commissione europea in data 1° marzo 2014 e, in particolare, la scheda relativa alla misura degli investimenti, nella quale vengono individuati i criteri di demarcazione e complementarità con gli interventi di sostegno previsti nell'ambito dell'art. 28, del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Viste le richieste pervenute da parte di alcune regioni e province autonome di aggiornare l'elenco delle operazioni finanziabili con i fondi stanziati dall'OCM vino per la misura investimenti, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 4 marzo 2011, a seguito della relativa modifica apportata ai rispettivi Programmi di sviluppo rurale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare l'Allegato 1 al decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831 per corrispondere alle richieste delle regioni e province autonome;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 al decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831, è sostituito dall'allegato n. 1 al presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2014

Il capo del Dipartimento: BLASI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2611

ALLEGATO *1*

REGIONE	OPERAZIONE	Presente nel PSR	NOTE
PIEMONTE	**1.** Punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione: Investimenti materiali per l'esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. **2.** Acquisto di recipienti e contenitori in legno per l'invecchiamento dei vini. **3.** Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione del prodotto 3a) Cantina 3b) Cantina fuori terra 3c) Cantina interrata 3d) Fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli 3e) Riattamento di strutture per la trasformazione aziendale prodotti vitivinicoli 3f) Fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli 3g) Riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli 3h) Fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli 3i) Riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli 3l) Attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli 3m) Attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli 3n) Attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli	NO	Le operazioni relative ai punti 1 e 2 sono sempre state escluse dalla misura 123 del PSR nel periodo di programmazione 2007 – 2013. Le operazioni riconducibili alla misure 121 saranno completamente escluse dal PSR a partire dal 1 gennaio 2011. Si evidenzia inoltre che le operazioni sopraindicate non sono presenti in altre misure del PSR periodo di programmazione 2007 - 2013 . Si precisa che le operazioni relative al punto 3 sono escluse dal PSR, periodo di programmazione 2007-2013 ed in modo particolare dalle misure 121 e 123, a partire dal 1.1.2011. La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento

	3o) Attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli 3p) Impianto trasformazione, conservazione, commercializzazione vino		
LOMBARDIA	1. Acquisto di recipienti per l'invecchiamento del vino: • barriques, compresi i portabarriques • tonneau botti di piccole dimensioni • recipienti mobili per l'affinamento in acciaio. Tutti i recipienti ammissibili non devono superare la capacità nominale di 10 hl 2. Acquisto di macchine e/o attrezzature per la movimentazione del magazzino di cantina • Muletti o similari per la movimentazione del magazzino di cantina, • cestoni e giropallets per la movimentazione di bottiglie. • pompe di travaso anche complete di elettrocompressore. 3. C ostruzione e/o la ristrutturazione di uffici aziendali • Spese per la costruzione di nuovi uffici • Miglioramento e ristrutturazione di immobili ad uso ufficio aziendale esclusi i lavori di abbellimento e manutenzione ordinaria • Acquisto di terreni per un costo inferiore al 10% del totale delle spese ammissibili al netto dell'IVA relative all'operazione considerata	NO	Tutte le operazioni indicate dal punto 1 al punto 6 sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123. Si precisa che la modifica di cui sopra entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2012. Tutte le attrezzature di cui alle operazioni 1, 2, 4, 5 devono aumentare la dotazione iniziale presente in azienda e devono avere un periodo di utilizzo superiore a 5 anni

	4. Dotazioni utili all'allestimento di uffici aziendali • Acquisto di pc per postazioni fisse e di pc portatili, stampanti, fax, arredi e/o mobili; • Acquisto software gestionali per l'ufficio e la cantina 5. Allestimento di punti vendita al dettaglio e/o sale degustazione da realizzare presso la sede legale od operativa del beneficiario, ma al di fuori delle unità produttive o presso una sede diversa dalla sede legale ma all'interno del territorio regionale • Acquisto mobili da esposizione, scaffalature, banconi, tavoli e sedie e di tutto ciò che è necessario per allestimento di punti vendita aziendali e/o sale di degustazioni • Acquisto di elettrodomestici dedicati quali frigoriferi e lavastoviglie 6. Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all'e-commerce • Spese per la progettazione e la realizzazione di siti siti internet finalizzati all'e-commerce comprese hardware e software dedicato		
PROVINCIA DI TRENTO	1) Contenitori per affinamento barrique 2) Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e acciaio fino a 80 ettolitri 3) Bins in materiale plastico 4) Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es. muletti) e per l'incantinamento	NO	Le operazioni indicate al punto 1) sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123 . Per le operazioni da 2) a 9) è stata richiesta una modifica al PSR approvata dal Comitato di Sorveglianza il 3 febbraio 2012

	5) Nastri di trasporto uve e banchi di cernita 6) Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora 7) Diraspatrici fino a 80 quintali/ora 8) Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o portate) 9) Programmi informatici per la gestione della cantina		con procedura di consultazione scritta e notificata ai competenti Uffici nazionali e comunitari. I servizi della Commissione hanno approvato la modifica nel luglio 2012 (Ref. Ares(2012)890246 - 20/07/2012).
PROVINCIA DI BOLZANO	1. Investimenti per macchine e attrezzature agricole. 1a) Acquisto di macchine ed attrezzature per la trasformazione del vino 1b) Acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione del vino 1c) Acquisto di macchine ed attrezzature per lo stoccaggio del vino	NO	Le operazioni indicate dal punto 1 al punto 1c) sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123
FRIULI VENEZIA GIULIA	1. Acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini	NO	Le operazioni indicate sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123.
UMBRIA	1. Costruzione, ristrutturazione, acquisizione di beni immobili, *ivi incluse le sistemazioni delle aree esterne a servizio degli stessi,* ~~e~~ *di* impianti aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche finalizzati all'aggregazione tra imprese, compresi gli interventi volti alla riduzione		A decorrere dal 1 aprile 2011 le domande di aiuto che prevedono investimenti aziendali ed extra aziendali per la trasformazione e la commercializzazione nel settore del vino saranno finanziate esclusivamente con le risorse dell'OCM Vino. Pertanto a decorrere da tale data non saranno accettate domande

	dei costi energetici. 2. Investimenti per l'acquisizione, la realizzazione e l'allestimento di punti vendita, show rooms, sale di degustazione di prodotti vitivinicoli ivi compresi eventuali annessi magazzini, sia aziendali che extra-aziendali nell'ambito territoriale dei paesi aderenti all'U.E. Tali strutture dovranno essere utilizzate esclusivamente per i vini DOP e IGP della Regione Umbria. 3. Acquisto (o leasing con patto di acquisto) di beni mobili, macchine e attrezzature nuove, per la produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. 4. Acquisto di recipienti e contenitori, ivi comprese le barriques per l'affinamento e la movimentazione dei prodotti vitivinicoli. 5. Acquisto di hardware, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio. 6. Acquisizione di software per la gestione aziendale. 7. Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli. 8. Spese per l'acquisto di brevetti e licenze. 9. Spese tecniche e generali per consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti, fino ad un massimo del 12% del volume degli investimenti ritenuti ammissibili per investimenti immobiliari e 5% per investimenti mobiliari.	NO .	per le stesse operazioni previste dalle misure 121 e 123 del PSR periodo di programmazione 2007-2013. La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento. Si precisa che a decorrere dal 1 aprile 2011 tutte le operazioni inserite nel PNS sono escluse dai finanziamenti delle misure 121 e 123. *Le medesime operazioni non saranno inserite nel P.S.R. periodo di programmazione 2014 – 2020, attualmente in fase di predisposizione*
PUGLIA	1. Realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra aziendali dei vini regionali sul territorio regionale e nazionale		Le operazioni descritte dal punto 1 al punto 3 sono totalmente escluse dal PSR periodo di

	a) ristrutturazione ed ammodernamento dell'immobile; b) arredi e materiali informatici; 2. Attività di e-commerce – Cantine virtuali: a) Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico. 3. Logistica a sostegno della filiera vitivinicola: a) Show-room; b) realizzazione di network; c) realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche (razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto – stoccaggio – distribuzione in modo strategico, garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali).	NO	programmazione 2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121 e 123. Per quanto riguarda la misura 313 si precisa che al suo interno non sono previsti finanziamenti specifici al settore vitivinicolo e che comunque non sono previsti finanziamenti per la realizzazione di una piattaforma web. Poiché la demarcazione della regione Puglia, presenta aspetti da approfondire con i competenti uffici regionali, in via precauzionale la operazione contraddistinta con il numero 3 c) viene sospesa dal PNS italiano.
CAMPANIA	1 .Punti vendita extra aziendali 1 a) Investimenti per l'esposizione e per la vendita dei vini • acquisto attrezzature ed elementi di arredo per allestimento punti vendita extra aziendali(mobili, scaffalature, banconi, frigoriferi adeguati, registratori di cassa, vetrine interne ed esterne* al punto vendita) 1b) Investimenti per degustazione • acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati, cestelli e decanter	NO	Tutte le operazioni elencate dal punto 1 al punto 3 sono a beneficio del settore vitivinicolo e saranno finanziate con i fondi dell'OCM Vino. Le operazioni descritte sono pertanto escluse dal finanziamento con i fondi del PSR 2007 – 2013 e conseguentemente sono completamente escluse dalle misure 121 e 123. Nella misura 313 sono esclusi finanziamenti al settore vitivinicolo *Vetrine esterne al punto vendita nella misura del 10% della superficie utile dei locali adibiti alla vendita dei prodotti

	2. Attività di e-commerce 2 a) Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico • Registrazione del dominio o piattaforma informatica, consulenza per organizzazione e strutturazione del sito internet e dell'e-commerce, programmi di vendita e gestione magazzino prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di sicurezza, hardware, pc, stampanti e fax		I punti 1a) e 1b) possono essere realizzati nei canali Horeca e della GDO
SARDEGNA	Tutti gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti: a) La produzione e l commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) 1308/2013; b) Lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connesse con i prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) 1308/2013; Sono comprese le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti (onorari, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze)	NO	Dal 1 gennaio 2014 tutte le operazioni sono finanziate esclusivamente con i fondi dell'OCM vino: Al fine di evitare sovrapposizioni tra gli investimenti previsti dal PSR e quelli previsti dal PNS verranno effettuati controlli incrociati sia in sede di ammissibilità al finanziamento da parte dell'Agenzia ARGEA, sia al momento della liquidazione dell'aiuto da parte dell'Organismo Pagatore AGEA

LAZIO	1. realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale. Sono comprese spese per strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici; 2. acquisto di macchinari e impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, macchine e attrezzature nuove, comprese quelle informatiche e i relativi programmi, impiegati nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli; 3. spese per attrezzature e arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici. 4. Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto; 5. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica;	NO	Le operazioni indicate dal punto 1 al punto 5, relative al settore vitivinicolo, presenti nella misura 121 e 123 del PSR Lazio, periodo di programmazione 2007 – 2013, dal 1 luglio 2011 sono ammissibili a finanziamento esclusivamente nell'ambito della misura "Investimenti" dell'OCM Vino. La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia un doppio finanziamento.

EMILIA ROMAGNA	1. Investimenti materiali per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la struttura di trasformazione /commercializzazione o presso altri sedi come previsto dalla normativa nazionale 2. Investimenti immateriali per la creazioni e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce 3. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali: costruzione e ristrutturazione di immobili; acquisto di impianti, macchinari, attrezzature; 4. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali: acquisizione di *know-how*; acquisto di software; creazione e/o implementazione di siti internet; acquisto di brevetti e licenze; onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato. Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere riferiti alle tipologie di seguito indicate: a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale; b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;	NO	A decorrere dal 2012 la misura 123 del PSR non sarà attivata e saranno finanziate con il PNS tutte le tipologie di intervento previste nell'ambito di tale misura (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali). La demarcazione proposta è stata approvata dal Comitato di sorveglianza e comunicata alla Commissione UE che ha dato riscontro di avvenuta ricezione con nota ARES (2012) 472122 del 18 aprile 2012. Poiché la demarcazione, presenta aspetti da approfondire con i competenti uffici regionali, in via precauzionale le operazioni contrassegnate con i punti 3 e 4 verranno sospese dal PNS italiano.

	c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare; d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente; e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti; f) investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche; g) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica.		
MARCHE	1 - Punti vendita extra aziendali fissi finalizzati alla commercializzazione dei vini regionali 1a) investimenti per la costruzione di punti vendita fissi esclusivamente extra aziendali per la commercializzazione dei vini regionali; 1b) investimenti per la ristrutturazione di punti vendita fissi esclusivamente extra aziendali per la commercializzazione dei vini regionali 1c) investimenti per l'allestimento di punti vendita fissi esclusivamente extra aziendali per la commercializzazione dei vini regionali. 2 - costruzione/ristrutturazione di beni immobili finalizzati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, escluso	NO	Le operazioni descritte al punto 1 sono completamente escluse dal PSR Marche periodo di programmazione 2007/2013 e conseguentemente sono escluse dalle misura 121, 123, 313. Le operazioni descritte al punto 2 e ss sono finanziate, a decorrere dal 1 marzo 2012, esclusivamente con i fondi dell'OCM. La necessaria modifica del PSR della Regione è stata comunicata alla Commissione europea in data 30 maggio 2012. La Regione porrà in atto tutte le procedure amministrative e di controllo necessarie a garantire che non vi sia sovrapposizione di interventi e duplicazione di finanziamento.

	l'acquisto di terreni; 3 - acquisto di impianti e/o macchinari e/o attrezzature nuove per la vinificazione ad alto livello tecnologico per la produzione dei vini a DOP/IGP, compresi: – software di gestione per gli impianti e per i personal computer aziendali. – recipienti e contenitori per l'invecchiamento dei vini DOP/IGP, anche di piccole capacità (barriques), e per la movimentazione dei vini; – investimenti volti ad introdurre sistemi volontari della qualità; – macchinari e attrezzature per la per la gestione delle acque reflue in cantina (trattamento e depurazione); – spese generali fino ad un massimo del 4%.		
VENETO	1- Acquisto attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: - gestione aziendale - controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto - sviluppo di reti di informazione e comunicazione - commercializzazione delle produzioni 2- Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG). - Acquisto attrezzature laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al	NO NO	La Regione Veneto ha inoltrato alla CE una modifica del proprio PSR nell'aprile del 2010 che è stata approvata formalmente dalla Commissione Europea con nota Ares (2011) 1052339 del 5/10/2011. Le operazioni di cui ai punti da 1 a 3 non possono essere attuate nell'ambito del PSR e pertanto sono finanziate esclusivamente dal PNS. L'operazione di cui al punto 4, non prevista dal PSR, verrà finanziata esclusivamente dal PNS. La demarcazione per le operazioni di cui ai punti da 1 a 4 ha efficacia a partire dalle domande di aiuto presentate all'Organismo pagatore

	campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni. 3- Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra aziendali e - elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli 4- Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli atte a svolgere le seguenti operazioni: - Pigiatura/diraspatura,pressatura, filtrazione/centrifugazione/flottazione, concentrazione/arricchimento,stabilizzazione, refrigerazione, trasporto materie prime prodotti e sottoprodotti (pompe, nastri, cocle) dosaggio di elementi (O2, SO2, ecc), imbottigliamento, confezionamento, automazione magazzino, appassimento uve	NO NO	successivamente al 15 ottobre 2010. La verifica che un beneficiario riceva il contributo solo da una forma di sostegno è garantita comunque dall'Organismo pagatore regionale che gestisce i procedimenti amministrativi relativi sia all'OCM vitivinicola che allo sviluppo rurale.
SICILIA	1 Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione del prodotto: 1a) Cantina; 1b)Cantina fuori terra; 1c) Cantina interrata; 1d) Fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli; 1e) Riattamento di strutture per la trasformazione aziendale; 1f) fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli;	NO	Tutte le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 e si prevede che lo saranno anche nella programmazione 2014-2020 conseguentemente sono escluse dalle misure 121, 123 e 313

	1g) riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli; 1h) Fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli; 1i) Riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli; 11) Attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli; 1m) Attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli; 1n) Attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli: ivi comprese le attrezzature di laboratorio di analisi enologiche (strumentazione per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo, e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni. 1o) Attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli - (acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati, cestelli e decanter); 1p)Macchine per distribuzione acque reflue in cantina; 1q) Impianto trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione vino; 1 r)Impianto trattamento reflui cantina; 1s) E-commerce "cantina virtuale" piattaforme Web finalizzate al commercio elettronico (Registrazione del dominio o piattaforma informatica, consulenza per organizzazione e strutturazione del sito internet e dell'e-commerce, programmi di vendita e	NO	

	gestione magazzino prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di sicurezza, hardware, pc, stampanti e fax). 1t) Sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione. 2. Punti vendita aziendali ed extra aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione; 2a) Investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione; 2b) Investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche. 3. Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.		

ABRUZZO	1) Allestimento di: Punti Vendita aziendali ed extra- aziendali integrati nell'unità produttiva o diversamente ubicati; Investimenti per l'allestimento per l'esposizione, la vendita e la degustazione dei prodotti vitivinicoli. Investimenti per l'utilizzo di sistemi informativi finalizzati ad un uso efficace ed intelligente dell'ambiente (proiezioni multimediale, effetti luce, suoni, ecc. 2) Attività di e-commerce e di utilizzo di sistemi informativi Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie (ITC) di informazione, comunicazione per il commercio elettronico. 3) Realizzazione di: • show-room Investimenti per l'allestimento di ambienti adibiti esclusivamente all'esposizione dei vini; • negozi esperienziali; Spazi ove i vini possono essere commercializzati in	NO	Tutte le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 e conseguentemente sono escluse dalle misure 121, 123 e 313.

	modo innovativo attraverso presentazioni suggestive ed evocative, con l’utilizzo di sistemi informativi in grado di realizzare una efficace intelligenza di ambiente. Sono ammissibili spese per la dotazione di strumenti comunicativi e di attrazione sulla stimolazione dei cinque sensi. 4) Allestimento e/o completamento di Laboratori di Analisi e relativa strumentazione per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli. Investimenti per l’acquisto di attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione ed al funzionamento di laboratori di analisi per controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli. 5) Sistemi di gestione integrata della qualità e tracciabilità Software gestionali e attrezzature connesse . Strumentazioni per la misurazione e classificazione delle uve che arrivano in cantina, tracciabilità del prodotto all’interno della cantina e nel circuito della distribuzione (es. QR code), controllo dei parametri dei reflui di cantina, sistemi di monitoraggio interni, ecc.).		

BASILICATA	1 - Attività di e-commerce - Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico	NO	Tutte le operazioni descritte sono completamente escluse dal PSR periodo di programmazione 2007-2013 (misure 121, 123 e 313).
CALABRIA	1- Attività di e-commerce 2- Investimenti per la costruzione, la ristrutturazione e/o l'allestimento di punti vendita extra aziendali ma in ambito regionale per la commercializzazione dei vini; 3- Acquisto di barriques e piccoli vasi vinari con capienza fino a 50 hl. ; Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini 4. Investimenti per la realizzazione di laboratori: - acquisto di beni e strumentazione necessari al controllo di qualità dei prodotti vitivinicoli; - acquisto di macchinari ed attrezzature per il campionamento, l'analisi, la gestione e la distribuzione di prodotti vitivinicoli; 5. Investimenti per l'adozione di sistemi di qualità e tracciabilità di processo e di prodotto: - realizzazione di laboratori e della relativa strumentazione per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli (acquisto macchinari e attrezzature per campionamento, analisi, gestione e distribuzione prodotti vitivinicoli per adozione sistemi di qualità e tracciabilità)	NO	Tutte le operazioni indicate sono escluse dalla programmazione 2007/2013 del PSR sia nella misura 121 che 123. La demarcazione è stata approvata dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 21/22 giugno 2012.

TOSCANA	1. Opere edilizie funzionali e connesse agli investimenti di cui al successivo punto 2: - opere murarie, tinteggiature, pavimentazioni o altri investimenti funzionali e connessi alla realizzazione delle strutture necessarie per la messa in opera degli impianti, attrezzature e macchinari oggetto del progetto; 2. Acquisto di macchine, impianti e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici: - acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione la conservazione, l'affinamento, l'invecchiamento, il confezionamento, la commercializzazione dei prodotti di cui al all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di prodotti a questi connessi; - acquisto di materiale per l'allestimento dei locali da destinare a punti vendita aziendali compreso le sale di degustazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento o di prodotti a questi connessi anche se non ubicati all'interno delle unità produttive purché funzionali alle stesse ed ubicati sul territorio regionale; - acquisto di attrezzature informatiche e software, per la gestione delle attività produttive aziendali nonché per attività di e-commerce quali "Cantina virtuale" e "Piattaforme web" dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento o di prodotti a questi connessi; - realizzazione di siti web per attività di e-commerce quali "Cantina virtuale" e "Piattaforme web" dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento o di prodotti a questi connessi; - acquisto di strumentazione, attrezzature informatiche	NO	La demarcazione delle operazioni finanziate dall'OCM vitivinicola rispetto al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 è totale. In particolare è stato notificato alla Commissione UE, in data 19 luglio 2012, prot. AOO-GRT/206887/F.45.40.10.10 che a partire dal 1 gennaio 2013 non sarà più possibile presentare domande di sostegno sulle misure 121 e 123 del PSR per operazioni nel settore del vino. *La regione Toscana non attiva la misura investimenti nella campagna 2013/2014. pertanto le elencate operazioni sono finanziabili nell'esercizio finanziario 2013/2014 unicamente come eventuale seconda annualità di progetti di investimento presentati nella campagna 2012/2013.*

	e software per la valutazione e analisi di parametri fisico/chimici dei prodotti lavorati, nonché per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti stessi. 3. Spese generali e tecniche riferite alle spese di cui ai punti 1. e 2.: - onorari di professionisti, studi di fattibilità e di mercato, acquisizione di brevetti e licenze inerenti il progetto oggetto degli investimenti fino ai seguenti limiti massimi: • 10% del totale delle spese ammesse a contributo di cui al punto a); • 5% del totale delle spese ammesse a contributo di cui al punto b); • 10% delle spese totali ammesse a contributo per studi di fattibilità e di mercato acquisizione di brevetti e licenze.		
LIGURIA	1) Punti vendita aziendali ed extra-aziendali finalizzati alla commercializzazione dei vini regionali: 1a) investimenti per la ristrutturazione e per l'allestimento di punti vendita fissi per la commercializzazione dei vini regionali nonché per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. 1b) Adeguamento dei locali di cantina per l'apertura al pubblico a fini commerciali. 2) Attività di e-commerce e di utilizzo di sistemi	NO	Tutte le operazioni descritte non sono mai state incluse nel PSR e quindi non sono mai state finanziate nel periodo di programmazione 2007-2013.

	informativi: 2 a) Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie (ITC) di informazione, comunicazione per il commercio elettronico.		

Nota di chiarimento:

Per quanto riguarda le ***operazioni di logistica e le piattaforme logistiche*** *individuate nella demarcazione sopra riportata, si riportano,di seguito, l'elenco delle operazioni ricomprese in tale voce:*
- acquisto di componenti automatizzati e attrezzature di movimentazione di magazzino;
- operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante il processo produttivo.
Per il potenziamento e la razionalizzazione della logistica nelle fasi della commercializzazione e/o trasformazione possono essere utilizzati ad esempio:
- software per la gestione della logistica;
- componenti hardware quali ad esempio stampanti di etichette e lettori di etichette.

Le operazioni comprese nella voce ***"sistemi di gestione integrata della qualità e tracciabilità",*** *quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC e IFS, fanno riferimento: alla realizzazione di laboratori e della relativa strumentazione per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli; all'acquisto di beni materiali per il campionamento, l'analisi, la gestione e la distribuzione dei prodotti vitivinicoli, etc. .*

14A06002
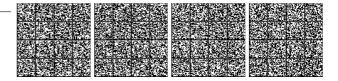
DECRETO 4 luglio 2014.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1151/2012, UE n. 1308/2013, CE n. 607/2009, ed ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;

Visto il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il regolamento (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il dPCM 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l' individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;

Ritenuto necessario emanare un decreto al fine di determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009 e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalità per la concessione dei predetti contributi;

Ritenuto altresì necessario dare attuazione ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Principi

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQAI IV, in favore di iniziative concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009 e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto ha ad oggetto la concessione di contributi, nell'ambito delle aree "Valorizzazione", "Tutela, salvaguardia e vigilanza", "Attività di sostegno del settore", per la realizzazione delle iniziative qui di seguito specificate:

a) Valorizzazione:

1) partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni di rilievo;

2) realizzazione di interventi volti alla valorizzazione dell'immagine, conoscenza e divulgazione;

3) iniziative volte al miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite;

b) Tutela, salvaguardia e vigilanza:

1) iniziative riguardanti la salvaguardia dell'immagine, la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, e l'attività di vigilanza dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite;

c) Attività di sostegno del settore:

1) iniziative a carattere nazionale ed internazionale volte al sostegno ed al funzionamento dell'attività di istituzioni non a carattere pubblico, operanti per la valorizzazione e la tutela delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate, anche attraverso studi e ricerche, e per i controlli funzionali per l'assicurazione di qualità dei prodotti DOP e IGP.

Art. 3.

Beneficiari

1. Nell'ambito delle aree di intervento "Valorizzazione", "Tutela, salvaguardia e vigilanza", "attività di sostegno del settore", fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 2, i soggetti che possono presentare istanza di contributo sono i seguenti, secondo i punteggi di priorità riportati nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto:

a) Organismi a carattere associativo che rappresentano i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e che svolgono anche attività di coordinamento con i Consorzi di tutela stessi, facilitandone le iniziative da svolgere;

b) Associazioni Temporanee di Impresa - ATI (fra Consorzi di tutela e/o Organismi associativi operanti nel settore dell'agroalimentare);

c) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Nell'ambito dell'area di intervento "tutela, salvaguardia e vigilanza" l' azione relativa all'attività di vigilanza può essere concessa solamente nei seguenti casi:

a) il soggetto proponente deve essere un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e dotato di un agente vigilatore riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge n. 526/99, così come modificato con il decreto ministeriale del 6 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2012, n. 272 e ai sensi del d.m. 27 dicembre 2012 di istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza;

b) il soggetto proponente, capofila di un'associazione temporanea di impresa, deve essere un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dotato di un agente vigilatore riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge n. 526/99, così come modificato con il decreto ministeriale del 6 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2012, n. 272 e ai sensi del d.m. 27 dicembre 2012 di istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Requisiti dei soggetti richiedenti

1. I beneficiari di cui all'art. 3 del presente decreto debbono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa proposta, nonché eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione.Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

2. I beneficiari, inoltre, devono presentare l'autocertificazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, secondo quanto indicato nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.

3. I Consorzi e/o Organismi associativi che si associano in "Associazioni Temporanee di Impresa" allegano all'unica istanza, un protocollo d'intesa da cui si evincono gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati (es: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo ecc.).

4. L'istanza di cui al precedente comma 3, deve essere unica per tutti i partecipanti e deve indicare a quale di questi l' Amministrazione dovrà erogare l'eventuale contributo, in qualità di capofila dell'ATI, come previsto all'art. 3, comma 2, lett. b.

5. L'istanza deve, in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all'allegato B del presente decreto per ogni partecipante all'associazione temporanea d'impresa.

6. È facoltà dell'Amministrazione revocare il contributo, qualora uno o più partecipanti all'ATI dovessero ritirarsi o sottrarsi al protocollo d'intesa, in maniera tale da recare pregiudizio allo svolgimento del programma stesso.

Art. 5.

Termini e modalità di presentazione

1. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle aree di intervento di cui all'art. 2 devono pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena l'esclusione, entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze devono, pena l'esclusione, essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B.

2. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola istanza che può includere tutte e tre le aree di intervento di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

Criteri

1. Per le istanze relative alle iniziative di cui sopra la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri e alla stregua dei punteggi massimi stabiliti nell'allegato A.

Art. 7.

Iter *istruttorio e determinazione del contributo*

1. La Commissione esaminatrice, appositamente istituita con provvedimento dipartimentale, valuterà le proposte progettuali sulla base dei suddetti criteri, attribuendo un punteggio per ogni programma fino ad un valore massimo di 100 punti, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegata al presente decreto e di cui ne fa parte integrante (all. *A)*.

2. Beneficiari del contributo saranno i programmi che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 su 100 (conditio sine qua non per l' idoneità tecnico-economica).

3. Il giudizio di idoneità delle istanze presentate non comporta l'immediata ammissione a contributo.

4. La ripartizione dei fondi disponibili sarà effettuata dall' ufficio competente sulla base delle disponibilità finanziarie dell' anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai programmi presentati e in base all' ordine di graduatoria.

5. Sarà cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione stessa, con nota di comunicazione ai soggetti interessati.

6. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% dell'importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 8.

Liquidazione e rendicontazione del contributo

1. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale degli stessi, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.

2. Le modalità, i tempi, tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonché la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2901

ALLEGATO *A*

Scheda di valutazione funzionale:

Proponente:

Anno:

Tipologia Programma:

	Elementi da valutare	Punteggio Max	Voto Commissione
1	Interesse generale del programma (pertinenza del programma rispetto alla situazione di mercato/alle esigenze del settore)	25	
2	Coerenza tra gli obiettivi, i messaggi, le azioni e i canali di informazione previsti dal programma presentato	25	
3	Qualità e chiarezza espositiva della presentazione del programma presentato	15	
4	Redditività del programma (iniziative proposte: risultati che si intendono raggiungere rispetto agli obiettivi prefissati dal programma presentato e loro ricaduta sui consumatori)	10	
5	Presentazione progetto da parte di organismi a carattere associativo	7	
6	Presentazione del progetto da parte di Associazione Temporanee di Impresa (ATI)	5	
7	Presentazione del progetto da parte di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Consorzio singolo)	3	
8	solidità economica in ragione del fatturato dell'ultimo biennio	7	
9	Corretta esecuzione di precedenti progetti finanziati dall'ufficio competente	3	
	TOTALE	**100**	

Progetti precedentemente finanziati non portati a termine - 10

Data,

Commissione ministeriale D.M. n. __________del ______________

firma ____

Note:
La scheda va utilizzata dalla commissione esaminatrice per ogni soggetto proponente

Idoneità tecnico-economica delle attività proposte da ogni soggetto attuatore proponente: punteggio maggiore o uguale a 70/100

I programmi risultati idonei saranno finanziabili in relazione alle disponibilità finanziarie ed in base all'ordine di graduatoria di valutazione

ALLEGATO *B*

ELEMENTI UTILI AI FINI DELLA COMPILAZIONE CORRETTA DELL' ISTANZA DI CONTRIBUTO

Le istanze devono pervenire al Mipaaf, pena l'esclusione, entro il 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al primo giorno utile lavorativo.

Le istanze, devono pervenire, pena l'esclusione, in un plico chiuso, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente la seguente dicitura:

NON APRIRE – CONTIENE L'ISTANZA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE, LA SALVAGUARDIA, LA TUTELA E VIGILANZA DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI CONTRADDISTINTI DA RICONOSCIMENTO U.E., AI SENSI DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1151/2012, (UE) N. 1308/2013, (CE) N. 607/2009 E AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2010 N. 61, RECANTE TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI.

Le istanze devono contenere i seguenti elementi:

a) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

b) contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA);

c) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;

d) contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l'importo di contributo richiesto;

e) contenere la dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ultimo triennio;

f) contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con la pubblica amministrazione;
g) essere presentate su carta intestata del Consorzio e/o Organismo di carattere associativo.

Alle istanze, pena l'esclusione, deve essere allegata duplice copia della seguente documentazione:

a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere e tabella dettagliata dei costi previsti per lo svolgimento delle attività;
b) dettagliato preventivo di spesa - comprensivo di una tabella di riepilogo da fornire anche su supporto informatico (cd, dvd, chiavetta etc.) in formato Excel;
c) atto costitutivo;

d) statuto dal quale si evince che gli Organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, pena l' esclusione, la valorizzazione, salvaguardia e/o certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari italiani;
e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;
f) relazione sulla struttura organizzativa dell'ente (organigramma);
g) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);
h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici;
i) nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri Enti od altre Amministrazioni indicare in quale proporzione al fine di poter concedere parte del contributo richiesto;
l) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesti l'assenza di contenziosi in essere con la Pubblica Amministrazione.
m) dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la Pubblica Amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ultimo triennio.
n) dichiarazione, da parte del legale rappresentante, in cui si comunica il conto corrente dedicato sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso ai sensi del presente decreto.

Inoltre, i soggetti beneficiari devono presentare un' autocertificazione, ai sensi degli articoli 46,47 e 76 del d.P.R. 445/2000, nella quale dichiarano quanto segue:

a) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) non è pendente, nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
e) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale.
f) non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011(disposizioni antimafia).

14A06027
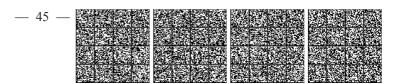
DECRETO 7 luglio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela del Formaggio Piave DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Piave".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 443 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea legge n. 126 del 22 maggio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Piave";

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Formaggio Piave DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Piave";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < caseifici > nella filiera < formaggi stagionati > individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Piave";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Formaggio Piave DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 27 luglio 2011, al Consorzio di tutela del formaggio Piave DOP, con sede in Busche (BL), via Nazionale n. 57/A, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Piave".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06001

DECRETO 11 luglio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Basilico Genovese".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 4 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. n. 259 del 5 ottobre 2005 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta “Basilico Genovese”;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 35 dell’11 febbraio 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Basilico Genovese DOP il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP “Basilico Genovese”;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 72 del 29 marzo 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela Basilico Genovese DOP l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP “Basilico Genovese”;

Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < produttori agricoli > nella filiera < ortofrutticoli e cereali non trasformati > individuata all’art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Genova, La Spezia, Savona e Imperia coordinate da Unioncamere Liguria e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta “Basilico Genovese”;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico in capo al Consorzio di tutela Basilico Genovese DOP a svolgere le funzioni indicate all’art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il decreto del 28 gennaio 2008 e già confermato con decreto del 15 marzo 2011 al Consorzio di tutela Basilico Genovese DOP, con sede in Genova, Villa Doria Podestà, via Prà n. 63, a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP “Basilico Genovese”.

2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06000

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 luglio 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, in relazione al rischio sanitario connesso all’elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. (Ordinanza n. 182).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;
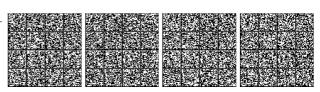
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011 e n. 3967 del 1° ottobre 2011, nonché le note del Ministero della salute del 30 novembre 2012 e del Commissario delegato del 6 novembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 87 del 31 maggio 2013, recante «ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini»;

Vista la nota del Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno del 28 marzo 2014, con cui quest'ultimo ha chiesto la proroga del termine fissato dall'articolo 1, comma 6, della sopra citata ordinanza n. 57/2013 per la chiusura della contabilità speciale al medesimo intestata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora necessarie per il ritorno nell'ordinario;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte del Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Sentito il Ministero della salute;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 87 del 31 maggio 2013, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 5128, già intestata al Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima ordinanza n. 87/2013, è prorogato fino al 31 dicembre 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2014

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

14A06026

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 luglio 2014.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 183).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, per novanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, con cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 26 giugno 2013 è stata estesa di ulteriori novanta giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013, con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 è stato integrato di 1,3 milioni di euro;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2013, con cui la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata di centoventi giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, con cui la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata di sessanta giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, con cui, a fronte della richiesta di integrazione delle risorse finanziarie pari a 21 milioni di euro, è stato disposto un primo stanziamento di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 347, lette-

ra *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'avvio degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e messa in sicurezza del territorio, oggetto di ricognizione ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 108 del 24 luglio 2013, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 129 del 22 novembre 2013 concernente la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 138 dell'8 gennaio 2014 concernente «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 168 del 19 maggio 2014 concernente «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara», con la quale, nelle more del reperimento delle ulteriori risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e messa in sicurezza del territorio, sono state disciplinate le modalità di impiego dello stanziamento di 5 milioni di euro di cui alla sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Toscana con nota del 18 giugno 2014;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Toscana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente alla gestione commissariale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 102/2013 ed all'art. 1 dell'ordinanza n. 168/2014, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento il Prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102/2013 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della medesima Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5769 aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipar-

timento della protezione civile n. 102/2013, che viene al medesimo intestata fino al 30 giugno 2015, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Toscana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A06054

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 23 luglio 2014.

Determinazione per l'anno 2014 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 4, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. (Delibera n. 18982).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 32-*ter* inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174;

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Visto in particolare, l'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, secondo cui «La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità» e ne definisce con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento;

Ritenuta la necessità, ai fini di un'efficace ed efficiente gestione degli elenchi istituiti dalla Camera di conciliazione e arbitrato, di prevedere forme di contribuzione ai costi anche istruttori, connessi alla predisposizione ed alla tenuta di detti elenchi;

Vista la propria delibera n. 18.275 del 18 luglio 2012, con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure;

Visto l'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, a norma del quale l'istanza di iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera;

Visto l'art. 6, comma 4, dello stesso regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, a norma del quale la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera;

Vista la propria delibera n. 18.566 del 5 giugno 2013, concernente la determinazione per l'anno 2013 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2014, i soggetti e la misura dei contributi previsti dall'art. 6, commi 2 e 4, del richiamato regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Attesa, altresì, la necessità di determinare le modalità di versamento di detti contributi;

Delibera:

Art. 1.

Contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna istruttoria, in misura pari ad € 50,00.

3. Il contributo è versato alla Consob mediante bonifico bancario sul conto corrente sul conto corrente n. 60000X02 intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 88 F 05696 03225 000060000X02. Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Art. 2.

Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° agosto 2014 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è determinato in misura pari ad € 30,00, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.

3. Il versamento del contributo annuale dovuto dai soggetti di cui al comma 1 dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2014. Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 30 settembre dello stesso anno. Tale spedizione potrà avvenire anche tramite utilizzo di sistemi di posta elettronica certificata.

4. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti tenuti alla contribuzione potranno acquisire il MAV tramite rete Internet, consultando l'apposita sezione dedicata alla Camera di conciliazione ed Arbitrato del sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà, l'avvio della riscossione coattiva ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e, previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dall'elenco in cui il soggetto è iscritto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2014

Il presidente: VEGAS

14A06040

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

Emanazione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con determinazione del Presidente n. 3 di data 16 luglio 2014 ha emanato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, accessibile dal sito istituzionale dell'Ente al link: www.area.trieste.it/regolamenti.

14A06059

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 23 luglio 2014 concernente le graduatorie di merito delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche eventuali attività non preponderanti di ricerca industriale, da realizzare nel distretto-comparto del «mobile imbottito» delle regioni Puglia e Basilicata.

Con decreto direttoriale 23 luglio 2014 sono ammesse all'istruttoria le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 settembre 2013 sulla base delle graduatorie di merito riportate negli allegati n. 1 e n. 2 del decreto.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

14A06028

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Bari

La Giunta della regione Puglia con atto n. 663 dell'8 aprile 2014 (esecutivo a norma di legge), rettificato con atto n. 1101 del 4 giugno 2014, ha deliberato:

di approvare la variante al P.R.G., adottata con deliberazione di C.C. n. 9 del 9 maggio 2011, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e con le condizioni riportate in narrativa che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte.

14A06029

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali del comune di Sammichele di Bari

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1099 del 4/06/2014 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato:

di recepire, in ordine al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" del Comune di Sammichele di Bari le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svolta ai sensi dell'art. 11 comma 9 e segg. della l.r. n. 20/2001, riportate nel verbale del 14.12.2012, nelle premesse trascritte ed in toto condivise, e che per economia espositiva devono intendersi qui integralmente riportate;

di attestare definitivamente, di conseguenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 della l. 133/2008 e dell'art. 17 della l.r. n. 5/2010, in forza delle predette determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, la compatibilità del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" del Comune di Sammichele di Bari rispetto alla pianificazione sovraordinata nei termini indicati dalla Conferenza di servizi.

14A06030

Approvazione definitiva della variante al P.R.G. del Comune di Altamura

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1100 del 4 giugno 2014 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato: di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. del Comune di Altamura adottata con D.C.C. n. 48 del 22 ottobre 2009, così come modificata ed integrata dalla Del. del Comm. ad Acta n. 1 del 9 ottobre 2013, in «parziale adeguamento» alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 2225 del 31 ottobre 2012, per le motivazioni riportate in narrativa che, in toto condivise, qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritte;

14A06031

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali del comune di Lecce

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1102 del 4 giugno 2014 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato:

di recepire, in ordine al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali» del Comune di Lecce le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svolta ai sensi dell'art. 11 comma 9 e segg. della L.R. n. 20/2001, riportate nel verbale del 17 febbraio 2014, nelle premesse trascritte ed in toto condivise, e che per economia espositiva devono intendersi qui integralmente riportate;

di attestare definitivamente, di conseguenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 della L. 133/2008 e dell'art. 17 della L.R n. 5/2010, in forza delle predette determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, la compatibilità del «Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali» del Comune di Lecce rispetto alla pianificazione sovraordinata nei termini e con le condizioni indicati dalla Conferenza di Servizi;

14A06032

Approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Salice Salentino

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1103 del 4 giugno 2014 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato: di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante normativa del PRG del Comune di Salice Salentino, relativa all'art. 42.1 - Zone Agricole Produttive Normali, in adeguamento alla normativa regionale (Art. 59 della Legge Regionale «Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19), adottata con Del. di C.C. n. 19 del 6 maggio 2013;

14A06033

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 28 del 10 luglio 2014

Il Commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, 91 in relazione agli interventi di mitigazione dei rischio idrogeologico di cui all'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Toscana del 3 novembre 2010, rende noto:

che con propria ordinanza n. 28 del 10 luglio 2014 ha provveduto all'individuazione dell'Ufficio del Commissario straordinario delegato e all'emanazione delle prime disposizioni attuative;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 14 luglio 2014 parte prima, sul sito Internet della Protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana. it/protezionecivile/materiali/interventi-straordinari-e-di-emergenza

14A06067

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 175 del 30 luglio 2014).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è apportata le seguente correzione: alla pagina 57, seconda colonna, all'art. 10, comma 3, al penultimo rigo, dove è scritto: "…è utilizzabile non prima del *10* gennaio 2015.", leggasi: "…è utilizzabile non prima del *1°* gennaio 2015.".

14A06179

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-177) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.